

**Risoluzione statutaria (93)27
del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa
sulle maggioranze richieste per le decisioni
del Comitato dei Ministri**

(Adottata dal Comitato dei Ministri il 14 maggio 1993 nel quadro della sua 92^a Sessione)

Il Comitato dei Ministri, in virtù degli articoli 15a e 16 dello Statuto² del Consiglio d'Europa,

viste le proposte dell'Assemblea parlamentare concernenti le riforme istituzionali in seno al Consiglio d'Europa;

consapevoli dell'aumento del numero dei Membri del Consiglio d'Europa e della necessità di consolidare la capacità d'azione dell'Organizzazione;

considerando quindi auspicabile una riduzione del numero dei casi in cui si richiede l'unanimità per le decisioni del Comitato dei Ministri;

considerando che le disposizioni enunciate sopra non sono incompatibili con lo Statuto del Consiglio d'Europa,

risolve:

I. Apertura alla firma delle convenzioni e degli accordi

Le decisioni concernenti la firma delle convenzioni e degli accordi conclusi in seno al Consiglio d'Europa sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute del Comitato, conformemente all'articolo 20d dello Statuto³.

II. Accordi parziali

Conformemente alla Risoluzione statutaria sugli accordi parziali e ampliati, le decisioni che autorizzano taluni Stati membri a proseguire un'attività nel quadro di un accordo parziale sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute del Comitato, conformemente all'articolo 20d dello Statuto⁴.

RU 1994 3148

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RS 0.192.030

³ RS 0.192.030

⁴ RS 0.192.030

